



## INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

in conformità all'Allegato 3 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito *internet* ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### INTERMEDIARI ASSICURATIVI

#### Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il

##### Contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Cognome e Nome: ROSA OSVALDO

iscritto nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 05/03/2007, con il numero B000108934.

Denominazione o Ragione Sociale della società:

ASSIGECO S.R.L. con sede legale in Via C. Crivelli 26 – 20122 Milano

Tel. 02-5821041

Sito Internet: [www.assigeco.it](http://www.assigeco.it)

indirizzo di posta elettronica ordinaria: [amministrazione@assigeco.it](mailto:amministrazione@assigeco.it);

indirizzo di posta certificata: [assigeco@pec.assigeco.it](mailto:assigeco@pec.assigeco.it);



L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

---

## **Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

---

ASSIGECO S.R.L. iscritta alla Sez. B del RUI mette a disposizione del pubblico nei suoi locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, ed ha pubblicato sul suo sito *internet* [www.assigeco.it](http://www.assigeco.it) i seguenti elenchi:

- a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
- b) l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;

Assigeco S.r.l. poiché opera anche attraverso tecnica di comunicazione a distanza avvisa il contraente che potrà richiedere in qualunque momento la consegna e/o la trasmissione dell'elenco sub. A).

## **Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

---

Cognome e Nome: Carmela CLAPS

addetto dell'intermediario e iscritto al RUI sez. E – E0000262988 dal 03-06-2008

Cognome nome/Denominazione/Ragione Sociale:

AssigecoLive S.r.l. iscritta alla sez. E del RUI E000624853 dal 22-03-2019

---

Assigeco S.r.l. dichiara di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna compagnia di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Assigeco S.r.l.

#### Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

---

\* L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

\* Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

\* Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nel DIP aggiuntivo.

\* Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Via Yser, 14 - 00198 Roma tel 0685796444/06857961), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui al primo paragrafo.

## INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

in conformità all'Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018

---

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome: Rosa Osvaldo iscritto nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005, con il numero B000108934

### INTERMEDIARI ASSICURATIVI

#### Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

---

I prodotti offerti sono emessi in base a specifico accordo di libera collaborazione.

#### Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

---

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario opera in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, a quest'ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.

### Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

---

A fronte dell'attività di distribuzione svolta, l'intermediario percepisce un compenso sotto forma di:

- commissione inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente;
- per le polizze r.c. auto la misura della commissione percepita è: Allianz Direct 13%, Unipolsai 11%, Zurich 9,72%, LinearNext 10%, Allianz 9,77%, Tua Assicurazioni 11%, Reale Mutua 6%, Generali Italia 9%, Itas Assicurazioni 7,5%, Axa 5,86%, Vittoria Assicurazioni 7,5%.

### Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

---

L'incasso dei premi è curato direttamente dall'Impresa o dall'intermediario ove previsto.

Sono ammessi i mezzi di pagamento secondo le modalità prevista dall'Impresa, come descritte sui Set Informativi.



## ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

in conformità all'Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n. 40/2018

---

*Il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e sul proprio sito internet [www.assigeco.it](http://www.assigeco.it). Quando l'offerta avvenga fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga **mediante tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Cognome e Nome: Rosa Osvaldo

iscritto nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 05/03/2007, con il numero B000108934

Denominazione o Ragione Sociale della società:

Assigeco S.r.l.

---

sede legale:

Milano – Via C. Crivelli 26

---

recapito telefonico: 02-5821041 \_

indirizzo internet: [www.assigeco.it](http://www.assigeco.it)

indirizzo di posta elettronica: [amministrazione@assigeco.it](mailto:amministrazione@assigeco.it), [assigeco@pec.assigeco.it](mailto:assigeco@pec.assigeco.it)

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

## Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'Assigeco S.r.l. in qualità di intermediario:

- a. è obbligato a consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito *internet*, ove esistente;
- b. è obbligato a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. è obbligato a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. è obbligato a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligato a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. è obbligato a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.